



Intesa Conferenza Unificata approvata il 13 ottobre 2005 n. 880 modificata in data 20 marzo 2008 n. 59 per la realizzazione del Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui alla legge 27.12.2002, n. 289, art. 80, comma 21. 1°-2° programma stralcio.

Promemoria

Tempistica e Procedure

Così come indicato all'art. 3 dell'Intesa:

Tempistica	Procedure e soggetti interessati
<p>Entro 15 giorni Dalla pubblicazione della delibera di approvazione del programma da parte del CIPE, ovvero dalla data di formalizzazione dell'Intesa in sede di prima applicazione.</p>	<p>Il <u>Ministero delle Infrastrutture e Trasporti</u> ne dà comunicazione al <u>MIUR</u> e alle <u>Regioni</u> 1°PS - nota del 21.10.2005 prot. B3/1/1582 del Direttore Gen.le della Dir. Gen.le Edilizia Statale e II.SS. del Dip.to delle Infrastrutture e Trasporti pervenuta alla Regione Toscana il 21.11.2005 2° PS - nota del 17.04.2007 prot. R.U./5935 del Direttore Gen.le della Dir. Gen.le Edilizia Statale e II.SS. del Dip.to delle Infrastrutture e Trasporti</p>
<p>Nei successivi 15 giorni Dalla informativa di cui sopra</p>	<p>La <u>Regione</u> ne dà comunicazione agli <u>Enti aggiudicatori</u> 1° PS - nota del 5.12.2005 prot. 145123 dell'Ass. all'Ambiente Artusa 2° PS - nota del 8.06.2007 prot. 156318 dell'Ass. all'Ambiente Artusa</p>
<p>Entro 150 giorni Dalla comunicazione della Regione Toscana agli Enti aggiudicatori dell'approvazione del programma del CIPE a seguito di approvazione dell'Intesa 1° PS - vedasi nota del 5.12.2005 prot. 145123 dell'Ass. all'Ambiente Artusa 2° PS - -- vedasi nota del 8.06.2007 prot. 156318 dell'Ass. all'Ambiente Artusa [Si considera la data di ricezione della nota presso l'ente aggiudicatore]</p>	<p>La <u>Regione</u> acquisisce i progetti definitivi approvati e completi di tutte le autorizzazioni dagli <u>Enti aggiudicatori</u> 1° PS - entro il 5-10 maggio 2006 2° PS - entro il 8-13 novembre 2007 Nel frattempo si svolgono: a) gli incontri preliminari con gli Uffici Tecnici dei Geni Civili competenti per territorio; b) le indagini relative alle verifiche sismiche sulle murature (VSM), cemento armato (VSCA) e valutazione degli effetti locali (VEL) programmati e finanziati dalla RT</p>
<p>Nei successivi 60 giorni</p>	<p>La <u>Regione</u> esamina i singoli progetti verificando la coerenza degli stessi con gli obiettivi del programma Vedi sopra.</p>
<p>Entro un congruo termine Assegnato dalla Regione</p>	<p>La <u>Regione</u>, in caso di difformità agli obiettivi del programma, invita gli <u>Enti aggiudicatori</u> ad apportare le necessarie modifiche</p>
<p>Nei 15 giorni successivi Alla verifica positiva della coerenza</p>	<p>La <u>Regione</u> ne dà comunicazione agli <u>Enti aggiudicatori</u>, al <u>Ministero delle Infrastrutture e Trasporti</u> e al <u>MIUR</u> redatta secondo "l'Attestato di coerenza"</p>
<p>Nei 30 giorni successivi Dalla data di ricevimento della comunicazione dell'Attestato di coerenza"</p>	<p>Il <u>Ministero</u>, la <u>Regione</u> e l'<u>Ente aggiudicatore</u> interessato sottoscrivono il "Documento di attuazione"</p>
<p>Entro 90 giorni* Successivi dalla stipula del "Documento di attuazione"</p> <p>* art. 3 c.8: modif. del 20.03.2008 (il precedente termine di 180 gg. prevedeva l'aggiudicazione e consegna dei lavori)</p>	<p>Gli <u>Enti attuatori</u> nei limiti delle risorse definitivamente assegnate ai sensi della delibera CIPE di approvazione del programma, dovranno completare le procedure relative alla sottoscrizione con un "Istituto finanziatore" del "contratto" di accensione dei mutui o relativo ad altre operazioni finanziarie (<i>leggasi Cassa DD.PP.</i>) Vengono assunte nel Bilancio dell'Ente aggiudicatore le somme finanziate</p>
<p>Entro 90 giorni* Successivi alla sottoscrizione del "Contratto"</p> <p>* art. 3 c.8: modif. del 20.03.2008 (è soppresso l'art. 4, c. 1 e sostituito l'art. 4, c. 2 che prevedevano la stipula del contratto dopo l'aggiudicazione dei lavori)</p>	<p>Gli <u>Enti attuatori</u> dovranno procedere all'aggiudicazione e alla consegna dei lavori Si svolgono le procedure di appalto e la consegna dei lavori</p>
<p>Entro 30 giorni* Successivi alla aggiudicazione e consegna dei lavori</p> <p>* art. 3 c.8: modif. del 20.03.2008</p>	<p>Gli <u>Enti attuatori</u> comunicheranno al <u>Ministero</u> e alla <u>Regione</u> l'avvenuta aggiudicazione e consegna Si svolgono le procedure di appalto e la consegna dei lavori</p>

Così come indicato all'art. 4, comma 3, dell'Intesa l'Istituto finanziatore erogherà all'Ente aggiudicatore le seguenti rate:

<p>Prima rata pari al 45% del finanziamento</p>	<p>Su richiesta dell'Ente aggiudicatore corredata da apposita comunicazione della Regione attestante la coerenza del progetto, successivamente all'aggiudicazione dei lavori <i>Il Documento di attuazione attesta la coerenza del progetto</i></p>
<p>Seconda rata pari al 45% del finanziamento</p>	<p>Su richiesta dell'Ente aggiudicatore corredata da apposita comunicazione della Regione attestante l'avvenuta trasmissione della certificazione di spesa effettivamente sostenuta, pari ad almeno l'80% dell'importo della prima rata <i>L'Ente trasmette una nota alla Regione con la dichiarazione della spesa effettivamente sostenuta, i documentativi di spesa restano agli atti. La Regione prende atto della spesa sostenuta e risponde all'Ente</i></p>
<p>Terza rata pari al 10% del finanziamento</p>	<p>Su richiesta dell'Ente aggiudicatore corredata da apposita comunicazione della Regione attestante l'avvenuta trasmissione dell'approvazione dell'atto di collaudo o certificato di regolare esecuzione e della relazione acclarante i rapporti Stato-Ente regolarmente approvata <i>L'Ente trasmette una nota alla Regione con la dichiarazione della spesa effettivamente sostenuta, i documentativi di spesa restano agli atti, in cui allega il CRE o il Certificato di collaudo e la Relazione asseverata rapporti Ente-Ministero. La Regione prende atto della spesa sostenuta e della documentazione allegata e risponde all'Ente</i></p>

Normativa nazionale

Si riporta in sintesi la normativa nazionale in materia:

- a) Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 80, comma 21 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002 - Supplemento Ordinario n. 240)
- b) Delibera CIPE 20.12.2004 n. 102 (pubblicata sulla G.U. n. 186 del 11.08.2005) e l'elenco allegato dei limiti di impegno annuali – 1° PS
- c) Delibera CIPE 17.11.2006 n. 143 (pubblicata sulla G.U. n. 83 del 10.04.2007) e l'elenco allegato dei limiti di impegno annuali – 2° PS
- d) Delibera CIPE 21.02.2008 n. 17 (pubblicata sulla G.U. n. 17 del 8.01.2009) e l'elenco allegato dei limiti di impegno annuali – 2° PS-R
- e) Intesa sul Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici della Conferenza unificata del 13 ottobre 2005 n. 880
- f) Modifica all'Intesa sul Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici della Conferenza unificata del 20 marzo 2008 n. 59
- g) Delibera CIPE 2.12.2005 n. 157 (pubblicata sulla GURI n. 117 Serie Generale del 22.05.2006). Modifica delibera n. 102/2004 (economie di spesa).

Atti regionali di approvazione del piano di interventi

Si riportano in sintesi gli atti regionali in materia:

- a) Delibera G.R.T. 98 9.02.2004 che approva il 1° programma stralcio del "Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici" nei comuni classificati sismici
- b) Delibera G.R.T. 227 15.03.2004 di modifica della Delibera G.R.T. n. 98/2004
- c) Delibera G.R.T. 530 24.07.2006 che approva il 2° programma stralcio del "Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici" nei comuni classificati sismici
- d) Delibera G.R.T. 626 11.09.2006 di rimodulazione del 1°PS e modifiche al 2° PS
- e) Delibera G.R.T. 997 27.12.2007 di rimodulazione del 1°PS e del 2° PS

Interventi ammessi a finanziamento

L'art. 3, comma 6, dell'Intesa indica le opere ammissibili a finanziamento quelle che “rispettano le finalità del Piano e rientrano fra le tipologie previste dall'art. 3, comma 1, lett. b), c) e d) di cui al D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, comprese le opere strettamente connesse agli interventi strutturali”.

A tal proposito si ricorda che trattasi nella fattispecie di:

- “b) “interventi di manutenzione straordinaria”;*
- c) “interventi di restauro e risanamento conservativo”;*
- d) “interventi di ristrutturazione edilizia”.*

Fra queste ultime rientrano gli interventi di *“demolizione e ricostruzione”*.

La modifica all'Intesa del 20.03.2008 ha aggiunto l'art. 3-bis in merito alle tipologie di opere ammesse a finanziamento, ferme restando tutte le altre disposizioni di cui al medesimo art. 3:

“A parziale deroga di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 3, in caso di estrema necessità e a fronte di documentate condizioni sfavorevoli connesse alla natura del sito e all'assoluta diseconomicità dell'intervento di ristrutturazione, anche in rapporto alla durata e complessità dei lavori e alle esigenze di funzionalità e di razionale organizzazione del servizio scolastico, sono considerate ammissibili a finanziamento, per una quota non superiore al 75%, le opere che, rispettando le finalità del piano, sono destinate alla costruzione, in altro sito dello stesso comune, di un nuovo edificio scolastico in sostituzione di uno esistente da demolire o da destinare ad uso diverso da quello scolastico. In questo caso la cofinanziabilità dell'opera resta subordinata alla contemporanea corrispondenza ai seguenti requisiti, da accertare in sede di redazione dell'attestato di coerenza:

- a) rispetto della finalità del piano;*
- b) parere favorevole da parte del competente Ufficio scolastico regionale alla dismissione dell'edificio scolastico esistente e alla successiva localizzazione sul sito prescelto;*
- c) il nuovo edificio dovrà avere una capienza, misurata in numero di studenti, non inferiore a quella dell'edificio esistente;*
- d) l'edificio esistente dovrà essere demolito o destinato ad uso diverso da quello scolastico. In tale ultimo caso il predetto edificio dovrà essere declassato per un uso consono alla valutazione di sicurezza della struttura: tale valutazione dovrà essere contenuta in una apposita relazione allegata in copia al progetto del nuovo edificio;*
- e) il progetto del nuovo edificio dovrà essere altresì corredato da una valutazione economica dettagliata che tenga conto anche dell'eventuale riutilizzo dell'edificio esistente.”*

Direttive regionali

La Regione ha predisposto istruzioni tecniche per la redazione ed esecuzione dei progetti. L'art. 3, comma 2 dell'Intesa che le Regioni diano indicazioni tecniche agli Enti aventi carattere normativo. Sono state approvate in tal senso:

Direttive regionali (D.1.9) che illustrano i criteri, le modalità e le fasi per la progettazione e per l'esecuzione degli interventi di prevenzione e riduzione del rischio sismico degli edifici pubblici strategici e rilevanti approvate con delibera 420 del 31.03.2010.

Istruzioni Tecniche per la redazione dei progetti (D.2.9) e Istruzioni per la redazione degli elaborati economici (D.3.9) approvate con decreto dirigenziale 3421 del 12.08.2011.

Si richiama in particolare il punto 1.2 Tipologie di interventi delle D.2.9 in merito agli interventi disciplinati dalle Istruzioni tecniche ivi compresa la nuova costruzione.

L'iter di approvazione dei progetti ha visto altresì l'applicazione delle Direttive regionali (D.1.8) approvate con Delibera di G.R.T. n. 470 del 17.05.2004 (già applicate per gli interventi di cui alla L. 23/1996, n.d.r.) richiamando la deliberazione di G.R.T. n. 477 del 29.03.2005 al punto 2.3 lett. b) che ne estende la loro applicazione anche agli interventi ammessi a finanziamento ai sensi della L. 289/2002:

Nella **Relazione di accompagnamento** all'approvazione della Delibera CIPE n. 143/2006 al punto 6 sono precisati i requisiti di coerenza e ammissibilità da rispettare contemporaneamente:

- lavori da eseguire o spese da sostenere direttamente connesse ad interventi di adeguamento o miglioramento controllato con indicatore di rischio superiore a 0,65 ed alle finiture strettamente connesse;ù
- lavori da eseguire o spese da sostenere direttamente connesse ad interventi che rientrano tra le tipologie previste dall'art. 3, comma 1, lett. b) c) e d) di cui al D.P.R. 380 del 6 giugno 2001;
- lavori da eseguire o spese da sostenere direttamente connesse ad interventi coerenti con le finalità espresse dalla Regione competente per territorio come integrazione alle linee guida emanate dal Ministero delle Infrastrutture.

In relazione alla decorrenza temporale degli importi ammissibili si precisa, inoltre, che sono ammissibili , esclusivamente, le erogazioni successive alla stipula del documento di attuazione.

Rimodulazione del piano straordinario

Le eventuali richieste di rimodulazione del piano straordinario (art. 9 punto 2 dell'Intesa) sono state effettuate in riferimento al primo piano stralcio con delibere CIPE 143/2006 e 17/32008. Di norma il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti riceve dalle Regioni le istanze pervenute dagli Enti raggruppandole in un'unica richiesta. Qualora la somma delle singole richieste, a livello nazionale, superi una certa soglia (nell'ordine dei milioni di euro!) il Ministero inoltra la richiesta ad una Commissione che ha il compito di valutare e proporre la richiesta al CIPE per la definitiva delibera di approvazione.

L'iter e i tempi di approvazione sono complessi, sicuramente lunghi e incerti (da 12 a 18 mesi dalla richiesta della Regione).

In genere il Ministero definanzia gli interventi in attesa dell'approvazione della delibera del CIPE e solo successivamente riprogramma le nuove somme a favore di altri interventi o di interventi già finanziati con i piani precedentemente approvati, che di norma dovrebbero riguardare gli stessi Enti che hanno fatto richiesta. Soltanto dopo l'approvazione del decreto del CIPE e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale la rimodulazione diviene esecutiva.